



Originale

Prot. n. 13822/12.02.24

Num. Ord. Del Giorno

li,

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto:

APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 23-QUATER DEL D.P.R. N. 380/2001 E S.M.I., DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE FINALIZZATO A CONSENTIRE L'USO TEMPORANEO DELL'IMMOBILE ALLA VIA APULEIO N.3, A "SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ PER ACCOGLIENZA E ASSISTENZA AI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE".

Fogli aggiunti n. _____

Il Responsabile del Settore
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata,
Controllo del Territorio
Arch. Pasquale Antonio CASIERE

Visto: per presa visione l'Assessore

Anna Maria Curcuruto
Arch. Anna Maria CURCURUTO

SETTORE AFFARI GENERALI ed ISTITUZIONALI

➤ La proposta è pervenuta il _____

➤ Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

➤ La presente proposta viene trasmessa alla _____ Commissione Consiliare permanente il _____, ai sensi del vigente Regolamento

➤ La _____ Commissione Consiliare Permanente in seduta del _____ ha emesso parere

➤ La deliberazione diviene esecutiva

a) decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____

b) immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000.

➤ Consiglieri assenti

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____

il _____

per ricevuta _____

SCHEMA DELLA PROPOSTA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 23-quater del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. stabilisce che, allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree, sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico;
- l'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali;
- l'uso temporaneo, di cui sopra, che non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate, è disciplinato da un'apposita convenzione (costituente titolo per l'uso temporaneo dell'area e per l'eventuale esecuzione dei necessari e reversibili interventi di adeguamento) che regola:
 1. la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
 2. le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
 3. le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
 4. le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali;
- il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale; in assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale;
- la stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima;

Considerato che:

- la società Azzurra srls, in persona del legale rappresentante sig.ra Lucia Spaltro, con sede legale in Senise (PZ), Corso Garibaldi n. 11, p. iva 01890890765, ha partecipato con istanza n.34468 del 26/07/2023 ad una procedura di evidenza pubblica / avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse indetta dalla Prefettura della Provincia di Barletta-Andria-Trani di cui al Decreto Prefettizio del 22/06/2023, per il servizio di accoglienza dei rifugiati richiedenti protezione, proponendo l'immobile di proprietà privata sito in Via Apuleio n.3, posto in Zona D1 – Isolato 24, costituito da P.T.-P.1° e P.2°, identificato nel catasto fabbricati al Foglio di Mappa 13 P.IIa 1948 subb.1-2;
- a tal seguito, sono stati esperiti alcuni sopralluoghi presso tale immobile, da parte del Gruppo Ispettivo per monitoraggio e controllo centri di accoglienza per migranti (Prefettura, VV.FF. Provincia e Servizio ASL BT), per verificarne la sua compatibilità rispetto a quanto previsto nella manifestazione di interesse, sotto gli aspetti igienico-sanitari, di sicurezza ed edilizi;
- per l'immobile in questione, avente una destinazione d'uso per attività produttiva (commerciale), non conforme rispetto a quella necessaria per il servizio di accoglienza dei rifugiati richiedenti protezione, la società Azzurra srls, ha depositato con nota prot. 4587 del 16/01/2024 successivamente integrata con nota prot. 8310 del 25/01/2024, un'istanza ai sensi dell'art. 23-quater del DPR 380/2001, per l'uso temporaneo di tale immobile per le seguenti attività: accoglienza e assistenza ai cittadini stranieri rifugiati richiedenti protezione internazionale, come meglio specificato nel programma di uso temporaneo descritto nell'allegata convenzione;

- la durata dell'uso temporaneo dell'immobile sarà prevista per 12 mesi per l'erogazione del servizio di accoglienza dei rifugiati richiedenti protezione e potrà prevedere eventuali proroghe tecniche, sempre secondo le esigenze della competente Prefettura, fino all'espletamento del nuovo bando di gara;
- le modalità di utilizzo temporaneo dell'immobile e delle aree di sua pertinenza serviranno a garantire lo svolgimento dei seguenti servizi: alloggio; studio della lingua italiana e orientamento del territorio; mediazione linguistica e culturale; orientamento legale; assistenza sanitaria e supporto psicologico; servizio mensa; ragione per la quale, ogni locale dell'immobile (camere da letto; cucina; bagni; area studio / ricreazione) sarà adeguato alle esigenze necessarie allo svolgimento dei servizi elencati, anche secondo le prescrizioni impartite dall'ASL e dai Vigili del Fuoco in sede di sopralluogo delle Commissioni prefettizie, per garantire l'incolumità degli ospiti ed adeguare l'immobile alle esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute;

Considerato, stante le rilevanti finalità di interesse pubblico sottese, di ricorrere all'opportunità fornita dal disposto di cui all'art. 23-quater del DPR n. 380/2001 e s.m.i., sopra menzionato;

Ritenuto quindi, in applicazione della richiamata norma:

- consentire l'utilizzo temporaneo per 12 mesi, che non comporta il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate, dell'immobile sito in via Apuleio n.3, posto in Zona D1 – Isolato 24, costituito da P.T.-P.1° e P.2°, identificato nel catasto fabbricati al Foglio di Mappa 13 P.IIIa 1948 subb.1-2, per le seguenti attività: accoglienza e assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, come meglio specificato nel programma di uso temporaneo descritto nell'allegata convenzione;
- di approvare, quale allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, lo schema di convenzione tra il Comune di Andria e la società Azzurra srls, costituente titolo per l'uso temporaneo dell'immobile e per l'eventuale esecuzione dei necessari e reversibili interventi di adeguamento;

Vista la relazione istruttoria e il parere favorevole sul piano della regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del Territorio di questo Comune, Arch. Pasquale Antonio Casieri, tanto ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Visto il T.U.EE.LL. D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 23-quater del DPR 380/2001 e s.m.i.;

D E L I B E R A

1) che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2) **di consentire** l'utilizzo temporaneo per dodici mesi, ai sensi dell'art. 23-quater del DPR 380/2001 e s.m.i., dell'immobile attualmente destinato ad attività produttive, sito in via Apuleio n.3, posto in Zona D1 – Isolato 24, costituito da P.T.-P.1° e P.2°, identificato nel catasto fabbricati al Foglio di Mappa 13 P.IIIa 1948 subb.1-2, salvo eventuali proroghe tecniche, secondo le esigenze della competente Prefettura, al fine di destinarlo ad accoglienza e assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, come meglio specificato nel programma di uso temporaneo descritto nell'allegata convenzione, **dando in particolare atto che l'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate;**

3) **di approvare**, quale allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, lo schema di convenzione tra il Comune di Andria e la società Azzurra srls, costituente titolo per l'uso temporaneo dell'immobile e per l'eventuale esecuzione dei necessari e reversibili interventi di adeguamento;

4) **di dare mandato** al Servizio Sportello Unico Edilizia per quanto di rispettiva competenza in conseguenza del presente provvedimento, nonché per quanto riguarda la stipula della convenzione;

5) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 97/2016, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Andria "Amministrazione Trasparente", sottosezione apposita, a cura del Settore *Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del territorio*;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

*Il compilatore
Tecnico dei Servizi Amministrativi*

Il Funzionario Responsabile

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE sulla presente proposta
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLA

li, 12/02/2024

Il Responsabile del Settore
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata,
Controllo del Territorio
Arch. Pasquale Antonio CASIERI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

li,

Il Responsabile di Settore

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER L'USO TEMPORANEO DELL'IMMOBILE SITO IN ANDRIA

ALLA VIA APULEIO N. 9

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 23

quater del D.P.R.380/2001 s.m.i.

TRA

il Comune di Andria (C.F. 00956770721) - d'ora in avanti "Comune" legalmente rappresentato da domiciliato per la carica in che agisce in esecuzione della delibera n. del in qualità di garante di iniziative di rilevante interesse pubblico, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani per favorire, lo sviluppo d'iniziative economiche, sociali, culturali, di spazi e immobili privati

e

AZZURRA srls, in persona del l.r.p.t. sig.ra Lucia Spaltro, con sede legale in Senise (PZ), Corso Garibaldi n. 11, p. iva 01890890765 d'ora in avanti "Gestore"

Premesso che:

- gli interventi di riuso e rigenerazione urbana sono sia una necessità che un'opportunità per dare un nuovo slancio culturale, economico e sociale alla città.
- come previsto dal DPR 380/21 s.m.i. all'art. 23 quater "*Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico*".
- la rigenerazione è intesa come processo continuo, multiscalare, multidimensionale, intersettoriale che permette di innovare lo spazio e la società creando nuove infrastrutture sociali e nuovi valori e immaginando una città sempre più policentrica e poli-culturale.
- la società Azzurra srls, in persona del legale rappresentante sig.ra Lucia Spaltro, con sede legale in Senise (PZ), Corso Garibaldi n. 11, p. iva 01890890765, ha partecipato con istanza n.34468 del 26/07/2023 ad una procedura di evidenza pubblica / avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse indetta dalla Prefettura della Provincia di Barletta-Andria-Trani di cui al Decreto Prefettizio del 22/06/2023, per il servizio di accoglienza dei rifugiati richiedenti protezione, proponendo l'immobile di proprietà privata sito in Via Apuleio n.3, posto in Zona D1 – Isolato 24,

costituito da P.T.-P.1° e P.2°, identificato nel catasto fabbricati al Foglio di Mappa 13 P.lla 1948 subb.1-2;

- per l'immobile in questione, avente una destinazione d'uso per attività produttiva (commerciale), non conforme rispetto a quella necessaria per il servizio di accoglienza dei rifugiati richiedenti protezione, la società Azzurra srls, ha depositato con nota prot. 4587 del 16/01/2024 successivamente integrata con nota prot. 8310 del 25/01/2024, un'istanza ai sensi dell'art. 23-quater del DPR 380/2001, per l'uso temporaneo di tale immobile per le seguenti attività: accoglienza e assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, come meglio specificato nel programma di uso temporaneo descritto nell'allegata convenzione;

- con delibera di Consiglio Comunale n. del è stato approvato lo schema di convenzione per l'uso temporaneo dell'immobile e dei suoi spazi disponibili di proprietà privata, sito nel Comune di Andria, alla Via Apuleio n.3, Piano Terra – Primo e Secondo, individuato al Catasto Fabbricati al Fg.13 p.la 1948 subb. 1 e 2, da destinarsi a "Servizi di pubblica utilità per accoglienza e assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale";

- la proposta di uso temporaneo deve contenere il Programma di uso temporaneo comprendente una relazione tecnica ed elaborati grafici che illustrano:

1. le finalità perseguite e le attività proposte in funzione dell'interesse pubblico e generale, nonché la durata proposta dell'uso temporaneo;
2. il contesto urbano e dello stato dei luoghi riportato nei grafici allegati;
3. il programma di monitoraggio delle attività e di valutazione dei risultati;
4. il progetto definitivo degli interventi previsti sull'immobile oggetto dell'uso temporaneo;
5. la stima dei costi delle eventuali opere a farsi e delle opere necessarie per la loro rimozione.

- ai sensi dell'art. 23-quater del Dpr 380/2001 s.m.i., l'Amministrazione, dopo aver riconosciuto l'interesse pubblico o generale, sottoscrive con il Gestore una convenzione che disciplina modalità, tempi e garanzie come previsto dalla normativa richiamata;

- inoltre, ai sensi del comma 4 dell'art. 23-quater, la stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza degli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto della convenzione

Il Comune di Andria, richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, consente al Gestore l'uso temporaneo, diverso da quello consentito dal vigente titolo edilizio, dell'immobile posto in Andria alla via Apuleio n. 3, catastalmente identificato come segue: foglio di mappa 13 - P.lla 1948 sub 1 – 2.

L'allegato alla presente convenzione contiene la planimetria dell'area e degli immobili utilizzati.

L'allegato contiene inoltre la descrizione dello stato dei luoghi prima dell'inizio dell'uso temporaneo, l'attestazione delle condizioni di accessibilità all'area (presenza del trasporto pubblico e distanza dalle fermate, continuità dei percorsi pedonali, presenza di barriere architettoniche, ecc) attraverso documentata analisi e la verifica della presenza di eventuali vincoli.

Articolo 2. Uso temporaneo ammesso

È consentito, senza cambio dell'uso attualmente legittimato (commercio di abbigliamento maschile e femminile all'ingrosso), l'uso temporaneo per 12 mesi per le seguenti attività: **servizi di pubblica utilità di accoglienza e assistenza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale**, per il perseguimento dell'interesse pubblico o generale meglio specificato nel programma di uso temporaneo allegato alla presente convenzione.

È fatto obbligo al Gestore di garantire le adeguate condizioni per la realizzazione delle attività sopra individuate e di dotarsi delle autorizzazioni necessarie all'esercizio di tali attività manlevando il Comune da ogni responsabilità.

I locali/spazi dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità concordate ed è vietato ogni diverso utilizzo; **l'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate.**

Il Gestore si impegna ad attribuire funzioni riconoscibili agli spazi aperti al pubblico, a risolvere le problematiche di sicurezza, accessibilità e fruizione, rilevate dall'Amministrazione o insorte in pendenza di convenzione durante l'uso temporaneamente autorizzato.

Il Gestore dovrà vigilare sul corretto uso degli immobili da parte del proprio personale ed eventuali soggetti terzi nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di tutela della salute e della incolumità pubblica, igiene e salubrità dell'ambiente e nel rispetto delle normative in materia di ordine pubblico.

Articolo 3. Variazioni in vigenza di convenzione e cessione parziale

È fatto divieto di cedere in tutto o in parte la convenzione a terzi o di stipulare eventuali subconvenzioni, anche parziali, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Ogni variazione in vigore di convenzione (che possa aver ad oggetto variazioni sostanziali di programma, variazione soggetti coinvolti, ecc.) deve essere preventivamente autorizzata dal Comune e deve essere funzionale alle caratteristiche dello spazio e al processo di rigenerazione di cui gli immobili sono parte.

Articolo 4. Modalità d'intervento

Gli interventi di adeguamento necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza degli ambienti di lavoro e di tutela della salute da attuare con modalità reversibili e gli allestimenti in arredo verranno eseguiti senza l'acquisizione di titolo edilizio.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 23-quater del Dpr 380/2001 smi la stipula della presente convenzione costituisce titolo per l'"uso temporaneo" e per le attività connesse.

Tali attività, meglio dettagliati ed illustrati nell'allegato alla presente convenzione, sono così di seguito sinteticamente descritti:

- CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO;
- EROGAZIONE DI SERVIZI E FORNITURA DEI BENI:
 - servizio di gestione amministrativa;
 - servizio di assistenza generica alla persona;
 - servizio di assistenza sanitaria e spese mediche;
 - fornitura, trasporto e consegna di beni;
- PREPARAZIONE E FORNITURA DEI PASTI;
- MEDICO RESPONSABILE SANITARIO DEL CENTRO;
- OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO;
- DIREZIONE DELL'ESECUZIONE;
- SISTEMA DEI CONTROLLI;

Articolo 5. Durata dell'uso temporaneo ed eventuale proroga

La presente convenzione ha validità a partire dalla sua sottoscrizione per 12 mesi per l'erogazione del servizio di accoglienza dei rifugiati richiedenti protezione e potrà prevedere eventuali proroghe tecniche, secondo le esigenze della competente Prefettura di Barletta-Andria-Trani.

Detta facoltà di proroga potrà essere valutata, previo sopralluogo, se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) permanere delle condizioni che inizialmente hanno giustificato l'uso temporaneo;
- b) interesse dell'Amministrazione comunale al mantenimento della convenzione.

Il Gestore potrà dismettere gli spazi pubblici e/o immobili prima della scadenza previa comunicazione formale da far pervenire almeno centoventi giorni prima al Comune.

La presente convenzione potrà essere revocata in ogni momento dal Comune con preavviso di mesi sei.

Alla scadenza della convenzione gli spazi pubblici e/o immobili saranno oggetto di sopralluogo da parte dei sottoscrittori, per verificare lo stato dei luoghi. L'esito del sopralluogo sarà oggetto di apposito verbale. In esso si darà conto, altresì, delle operazioni di ripristino.

Nulla è dovuto dal Comune per lavori eseguiti dall'utilizzatore sugli immobili in uso temporaneo, né alcun rimborso per addizionamenti e migliorie, né per lavori di manutenzione straordinaria realizzati.

Articolo 6. Obblighi del Gestore

Il Gestore si impegna nei confronti del Comune al rispetto dei termini di durata previsti all'art. 5.

Il Gestore si impegna a comunicare preventivamente al Comune ogni sospensione dell'uso temporaneo e a provvedere al ripristino degli spazi pubblici e/o immobili allo scadere della presente convenzione. Il ripristino riguarda l'eliminazione di tutte le opere funzionali all'uso temporaneo.

Sono a carico del Gestore:

- tutte le spese inerenti gli allacciamenti/voltura di fonti energetiche e servizi essenziali (energia elettrica, acqua, gas, telefono, riscaldamento, ecc.) e di strumentazioni informatiche, l'onere di pulizia degli ambienti e relative pertinenze, anche per le aree riservate all'utilizzo pubblico;
- l'esecuzione di tutti gli interventi necessari per rendere e mantenere gli spazi pubblici e/o gli immobili in argomento in condizioni da servire all'uso per cui è stato chiesto l'insediamento.

Sono altresì a carico del Gestore tutti gli oneri economici e amministrativi richiesti per l'acquisizione di autorizzazioni, nulla osta o altro, necessarie e utili per l'espletamento dell'attività di cui è stato chiesto l'insediamento.

Articolo 7. Monitoraggio e informazione sulle attività

Il Gestore è tenuto a documentare le attività svolte attenendosi ai principi di comprensibilità, periodicità e verificabilità. La documentazione deve fare riferimento al monitoraggio previsto dal Programma di uso temporaneo con particolare riguardo alla misura dell'impatto sociale complessivo, al fine di permettere la valutazione dell'attività.

Articolo 8. Responsabilità verso terzi

Il Gestore esonera il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni all'immobile, a cose o persone causati dall'utilizzo dei locali o per l'espletamento dell'attività ivi insediata.

Articolo 9. Compiti del Comune

Il Comune vigila sulla corretta e puntuale attuazione della presente Convenzione, verificando le informazioni fornite dal Gestore per il monitoraggio dell'iniziativa di cui al precedente articolo, nonché effettuando sopralluoghi e verifiche in merito ai lavori e alle attività svolte dal Gestore.

Il Comune resta totalmente estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Gestore e la Prefettura, inclusi i soggetti incaricati delle attività per la esecuzione oggetto della presente Convenzione.

Articolo 10. Causa di decadenza della convenzione

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire in qualsiasi momento e durante tutto l'uso temporaneo visite di controllo al fine di accertare la rispondenza degli eventuali lavori eseguiti e delle attività svolte rispetto a quelli effettivamente approvati.

In caso di inadempimento, come di seguito definito, e constatato lo stesso, il Comune, provvede a diffidare per iscritto il Gestore ad adempiere agli obblighi assunti entro un termine non inferiore a 10 giorni.

Costituisce inadempimento e quindi motivo di escussione anche parziale delle fideiussioni la mancata esecuzione, o anche la non esatta esecuzione, dei seguenti obblighi:

1. il mancato utilizzo degli spazi e immobili non previamente comunicato o l'utilizzo per fini diversi da quelli approvati;
2. l'inosservanza di quanto statuito nella presente convenzione;

Resta ferma la possibilità di richiedere la risoluzione e il risarcimento del maggiore danno.

La dichiarazione di risoluzione della convenzione, mentre comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti dalla stessa, determinerà il ripristino della destinazione d'uso originale a "COMMERCIO DI ABBIGLIAMENTO MASCHILE E FEMMINILE ALL'INGROSSO" senza alcun obbligo da parte del Comune medesimo a compensi o rimborsi di qualsiasi natura e salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

Articolo 12. Garanzie e penali

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione il soggetto attuatore presenta apposita polizza fideiussoria. La polizza fideiussoria ha la forma, i requisiti ed i contenuti previsti per il rilascio di titoli abilitativi convenzionati. Il valore della fideiussione, è pari al cento per cento del totale, iva e spese tecniche comprese, delle spese di adeguamento e ripristino riportate nel quadro economico di progetto.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni decorrenti dalla data di protocollo del certificato di regolare esecuzione delle opere di ripristino.

Articolo 12. Trattamento dei dati

Il Comune garantisce la massima riservatezza dei dati forniti che saranno trattati in ottemperanza a quanto prescrive il D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Il Gestore è informato ai sensi dell'art. 13 del predetto D. Lgs. che i dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei per le finalità indicate nella presente convenzione e a essa connesse.

A tal fine l'utilizzatore ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettificazione e aggiornamento di cui all'art. 7 del D. Lgs. citato.

Il Gestore reso edotto di quanto precede, è informato che con la sottoscrizione della presente convenzione, acconsente al trattamento indicato nei commi precedenti.

Art. 13. Risoluzione delle Controversie

Il Comune ed il Gestore unitamente definiscono che qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti nell'interpretazione e nella attuazione della presente Convenzione verrà demandata alla magistratura competente, restando espressamente escluso, per volontà delle parti, il ricorso a procedure arbitrali. Per ogni controversia è comunque competente il Foro di Trani.

Art. 14 Spese, Tasse e altri oneri contrattuali

Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la presente Convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del "Gestore" e suoi eventuali aventi causa.

Il "Gestore", in ordine a tali spese, dichiara che intende avvalersi di tutte le facilitazioni ed agevolazioni previste dalle norme vigenti.

Riguardando la Convenzione prestazioni di servizi da parte di imprenditore nell'esercizio di impresa, la presente Convenzione rientra nel regime di impositivo sul valore aggiunto, ed in conseguenza è soggetta all'imposta fissa di registro ai sensi di legge.

I costituiti dispensano me, Ufficiale Rogante, dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne piena e legale conoscenza.

La presente Convenzione è redatta in forma di scrittura privata semplice sottoscritta in triplice copia e soggetta a registrazione in caso d'uso, con anticipo della relativa spesa a carico del richiedente.

Art. 15 Elezione di Domicilio

Agli effetti della presente Convenzione, il "gestore" elegge domicilio in Corso Garibaldi n.11, 85038 SENISE (PZ).

Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

Articolo 16. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le disposizioni del codice civile in materia se non in contrasto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e ss. del Codice Civile, le parti dichiarano di aver preso visione di tutte le clausole della presente convenzione.

Andria,

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Comune di Andria

Il Gestore

ALLEGATI:

- Relazione Tecnica
- Grafici